

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

**VISTO** il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ad altri titoli, e alle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la predetta direttiva 93/16/CEE, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (pubblicato nella G.U. del 12 settembre 2013, n. 214), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (pubblicata nella G.U. dell’11 novembre 2013, n. 264);

**VISTO**, in particolare, l’articolo 37 del citato decreto legislativo n. 368/1999, che prevede che, all’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico in formazione specialistica stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione europea ;

**VISTO**, inoltre, l’articolo 39 del citato decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2013, n. 128, che, al comma 3, prevede che la determinazione del trattamento economico del contratto per i medici in formazione specialistica, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, che in fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa, venga effettuata, a partire dall’anno accademico 2013/2014, ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, avuto riguardo, preferibilmente, al percorso formativo degli ultimi tre anni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 2 marzo 2020, foglio n. 354, con il quale, in attuazione del succitato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, è stato confermato, per il triennio intercorrente tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2018/2019,

il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici che, a decorrere, è pari a euro 25.000 lordi per i primi due anni di corso e a euro 26.000 lordi per gli anni di corso successivi al secondo;

**CONSIDERATA** l'esigenza di dover determinare il trattamento economico relativo al medesimo contratto di formazione medica specialistica per il triennio che comprende gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

**RITENUTO** di dover confermare, per la determinazione della quota variabile, la medesima percentuale massima del 15 per cento della quota fissa già prevista per gli anni accademici dal 2016/2017 al 2018/2019, anche per gli anni accademici successivi di cui al presente decreto;

**SENTITI** il Ministro dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 36874 del 26/02/2021 e del Ministro della salute, con nota prot. n. 10647 del 24/02/2021;

**SU PROPOSTA** del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

## **D E C R E T A**

### **ART. 1**

#### **(Trattamento economico)**

1. Per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda eguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile lorda, così come indicato nei successivi articoli.

### **ART. 2**

#### **(Parte fissa)**

1. La parte fissa annua lorda è determinata in € 22.700,00 (Euro ventiduemilasettecento/00) per ciascun anno di formazione specialistica.

### **ART. 3**

#### **(Parte variabile)**

1. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00) annui lordi per ciascuno dei primi

due anni di formazione medica specialistica, e in € 3.300,00 (Euro tremilatrecento/00) annui lordi per ciascuno degli anni successivi al secondo.

**ART. 4**  
**(Oneri)**

1. Il trattamento economico complessivo lordo è comprensivo degli oneri a carico dei contraenti del contratto di formazione specialistica, ivi incluso il contributo alla gestione pensionistica a carico delle parti contraenti.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mario Draghi

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Maria Cristina Messa

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Roberto Speranza

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Daniele Franco